

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 5160

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**CAPRILI, ANGELINI GIORDANO, PRANDINI, FAGNI, GRASSI,  
RONZANI, MINOZZI, CANNELONGA, FRANCESE, CHERCHI,  
PROVANTINI, STRADA, CAVAGNA, DONAZZON**

*Presentata il 18 ottobre 1990*

**Disciplina dell'attività e della professione di esercente il noleggio di autobus con conducente e norme per la classificazione degli autobus turistici.**

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il turismo rappresenta ormai da decenni una delle attività economiche più importanti nel panorama italiano. D'altra parte sempre più si parla non di turismo ma di turisti, con ciò segnalandone la segmentazione, la differenziazione delle forme in concreto per le vacanze.

In questo quadro sta assumendo sempre maggior rilievo l'attività di noleggio autobus con conducente (si parla di oltre diecimila unità con un giro d'affari che supera i duemila miliardi di lire).

La rilevanza assunta dal noleggio degli autobus nei viaggi turistici rende evidente l'opportunità di provvedere a distinguere i vari tipi di autobus adibiti ad uso turistico secondo un sistema di classi-

ficazione analogo a quello operato per la struttura turistico-ricettiva, come gli alberghi.

Si tratta di operare una classificazione « per stella » sulla base di criteri di giudizio, ognuno dei quali distinto da condizioni che vanno da un minimo utile per conseguire una sola « stella » ad un massimo che dà diritto alla classifica di quattro « stelle ».

Questo sistema contribuisce innanzitutto a rendere più trasparenti i rapporti fra i vettori, le agenzie e gli organizzatori di viaggi, nell'interesse dei turisti che usano questo tipo di trasporto. Permette, d'altra parte, di conciliare il duplice obiettivo della ricerca della qualità dei servizi di autobus e il proseguimento in-

dispensabile del loro sviluppo e della loro diversificazione. Costituisce, infine, un certo freno a riassetti superflui e costosi che non siano realmente dettati dal miglioramento del *comfort* dei viaggiatori.

I vantaggi del sistema di classificazione degli autobus da turismo hanno ricadute non soltanto a livello interno, nei rapporti fra i vettori, le agenzie di viaggi e i turisti, ma anche a livello internazionale nei rapporti fra i vettori nazionali, le agenzie di viaggi estere e i turisti stranieri. Le relazioni fra le agenzie di viaggi nazionali e i vettori esteri saranno anche largamente facilitate. Il sistema offre, infatti, agli uni e agli altri, delle garanzie di qualità e di *comfort* facilmente identificabili e controllabili e, di conseguenza, una maggiore trasparenza dei prezzi.

Come è noto, esperienze di classificazione sono già state iniziate da parte dell'Associazione nazionale autoservizi in concessione (ANAC), la quale, sensibile al problema, ha anticipato i pubblici poteri, costituendo una società *ad hoc*, la Promobus Srl, con lo scopo di provvedere alla classificazione degli autobus dei propri associati.

Ma l'importanza del fenomeno e la sua rilevanza economica richiedono l'intervento legislativo, al fine di regolamentare e disciplinare il settore nella sua globalità con le garanzie offerte dal controllo dello Stato.

I risultati che si vogliono ottenere sono principalmente:

1) migliorare l'immagine e la qualità del *comfort* dei servizi con autobus e promuovere anche il loro sviluppo;

2) facilitare, sul piano nazionale ed internazionale, le reciproche relazioni tra i vettori, le agenzie e gli organizzatori dei viaggi;

3) permettere ai viaggiatori di conoscere meglio il *comfort* offerto dai vettori e di richiedere di conseguenza la qualità del servizio che conviene loro;

4) proteggere i vettori da una concorrenza sleale che offra agli utenti prestazioni equivalenti, non falsate da una

pubblicità ingannevole dall'affissione sugli autobus di un numero fantasioso di stelle.

In particolare, la normativa proposta tende:

a) a superare la dimensione comunale della licenza di esercizio, non rispondente più in assoluto all'importanza dell'attività ed all'esigenza di un razionale inserimento del trasporto turistico nei piani regionali dei trasporti. L'estensione della portata operativa delle licenze al territorio provinciale è appunto diretta a predisporre strumenti amministrativi capaci di avviare a soluzione i problemi connessi alle disfunzioni derivanti dalla incapacità dell'attuale sistema a regolamentare l'accresciuta dimensione delle correnti di traffico turistico soddisfatte attraverso l'utilizzazione dell'autobus da noleggio;

b) ad adeguare la legislazione nazionale alle direttive della Comunità economica europea in materia di formazione professionale dei vettori turistici nel primario interesse della collettività e della utenza, non potendo più consentirsi ad operatori improvvisati l'offerta di servizi che riguardano la sicurezza di migliaia di persone trasportate;

c) a stabilire alcuni principi comuni relativi all'attività di noleggio con specifico riferimento ad aspetti di generale portata sui quali appare utile dettare una disciplina unitaria valevole per l'intero territorio nazionale;

d) a dettare una nuova ed organica procedura per il rilascio dei permessi fuori linea che consentono l'utilizzazione di autobus immatricolati in servizio pubblico di linea nell'attività di noleggio, in sostituzione della sintetica previsione dell'articolo 57, secondo comma, del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e con predisposizione di specifiche sanzioni in caso di abuso;

e) ad introdurre una organica disciplina della classificazione degli autobus

adibiti ad uso turistico, in conformità con le accresciute esigenze del turismo, sia interno, sia in particolar modo internazionale. Gli autobus turistici sono suddivisi in quattro classi, secondo le caratteristiche tecniche ed il differente *comfort* offerto ai passeggeri; la classe di appartenenza è contraddistinta da un numero di stelle, da una a quattro;

*f)* a stabilire un compiuto e completo sistema sanzionatorio, individuando le fattispecie concrete di illecito nell'esercizio dell'attività abusiva di noleggio da parte sia di vettori nazionali sia di tra-

sportatori esteri e fissando misure patrimoniali che risultino efficaci e dissuasive;

*g)* a promuovere la partecipazione delle regioni nel completamento normativo ed amministrativo della disciplina della materia, quale aspetto qualificante della riforma settoriale ipotizzata;

*h)* a prevedere un regime transitorio che consenta la regolarizzazione delle posizioni operative dei vettori legittimamente esercenti entro un periodo di tempo sufficiente a consentire l'adozione dei nuovi strumenti amministrativi di disciplina e di controllo.

## PROPOSTA DI LEGGE

### CAPO I

### NOLEGGIO DI AUTOBUS CON CONDUCENTE

#### SEZIONE I.

#### CAMPO DI APPLICAZIONE.

##### ART. 1.

##### *(Definizione).*

1. L'attività di noleggio di autobus con conducente consiste nel trasporto, effettuato da persone fisiche ovvero da persone giuridiche con propri autobus e con proprio personale, per uno o più viaggi ordinati da uno o più soggetti dietro corrispettivo.

2. Non sono assoggettati alle norme della presente legge i noleggi comunque effettuati con motocarrozze, autovetture o motoveicoli ed autoveicoli per trasporto promiscuo.

##### ART. 2.

##### *(Licenze).*

1. L'esercizio dell'attività di noleggio autobus con conducente è subordinato ad apposita licenza rilasciata dalla provincia nel cui ambito territoriale opera l'imprenditore o la società richiedente.

2. Ogni licenza abilita alla circolazione di un autobus da immatricolare per uso di noleggio con conducente. La targa dell'autobus deve essere annotata sulla licenza a cura dell'autorità competente.

3. Ai fini della regolarità dell'effettuazione del servizio di noleggio di autobus con conducente, la licenza deve trovarsi sempre a bordo dell'autobus durante il

viaggio e lo stesso deve essere munito di un disco contrassegno numerato, da apporsi in modo visibile, rilasciato contestualmente alla licenza.

### ART. 3.

*(Numero massimo delle licenze).*

1. Spetta alla regione predisporre ed attuare un piano che determini per ogni provincia il numero massimo delle licenze di noleggio attivabili in ognuna di esse, tenuto conto dei seguenti elementi:

a) entità della popolazione della rispettiva provincia;

b) numero ed importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali e sociali;

c) numero e frequenza di gite collettive scaturite da richieste sorte nell'ambito provinciale e soddisfatte con autobus di noleggio non operanti nella zona o con utilizzazione di autobus di linea autorizzati alla effettuazione di corse fuori linea.

2. Il piano di cui al comma 1 è soggetto a revisione in conformità alle cadenze temporali che ciascuna regione stabilisce nell'ambito delle norme di attuazione.

### ART. 4.

*(Ambito di operatività delle licenze).*

1. Le licenze abilitano all'assunzione di servizi di trasporto aventi origine nell'ambito delle province per le quali sono state rilasciate.

2. Solo in casi eccezionali, e per accertate esigenze di traffico, i titolari di licenze di noleggio possono svolgere servizi aventi origine nel territorio di altre province, purché comunque il viaggio termini nella provincia di assegnazione della licenza.

3. Qualora il servizio di noleggio sia rivolto a soddisfare esigenze di trasporto provenienti da territorio estero, per le fi-

nalità di cui al presente articolo si ha riguardo al luogo di destinazione del trasporto.

ART. 5.

*(Servizi internazionali).*

1. Per effettuare servizi internazionali di noleggio l'imprenditore o la società titolare di licenze di noleggio di autobus con conducente deve essere in possesso dell'apposito certificato di cui all'articolo 9, comma 2, lettera *b*), attestante la professionalità del richiedente.

2. Si intendono per servizi internazionali di noleggio quelli che prevedono l'uscita dell'autobus dal territorio nazionale nel corso dell'effettuazione del servizio, ad eccezione dei viaggi che comunque tocchino il territorio della Repubblica di San Marino.

SEZIONE II.

ACCESSO ALLA PROFESSIONE

ART. 6.

*(Requisiti di idoneità)*

1. L'accesso alla professione di esercente il noleggio autobus con conducente è aperto ad imprenditori o società che siano in possesso dei necessari requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale di cui agli articoli 7, 8 e 9.

ART. 7.

*(Idoneità morale).*

1. Il requisito di idoneità morale deve essere posseduto:

*a*) quando si tratti di impresa individuale dal titolare di essa e, nel caso questi abbia preposto all'esercizio dell'im-

presa, di un ramo di essa o di una sede un direttore, anche da quest'ultimo;

b) quando si tratti di società, da tutti i soci per la società in nome collettivo; dai soci accomandatari per la società in accomandita semplice o per azioni; dagli amministratori per ogni altro tipo di società, nonché, in ogni caso, dalla persona che dirige l'attività dell'impresa in modo permanente ed effettivo.

2. La sussistenza del requisito di idoneità morale deve essere provata mediante la produzione di estratto del casellario giudiziale in carta legale attestante la buona condotta del richiedente ed in particolare:

a) l'assenza a suo carico di condanne e pene che comportano l'interdizione da una professione o da un'arte o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa, salvo che sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 178 e seguenti del codice penale;

b) il mancato assoggettamento a procedure fallimentari in corso ovvero a dichiarazioni di fallimento rispetto alle quali non sia intervenuta riabilitazione a norma degli articoli 142 e seguenti del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

#### ART. 8.

##### *(Idoneità finanziaria).*

1. Il requisito di idoneità finanziaria consiste nella disponibilità delle risorse finanziarie e delle coperture assicurative necessarie a garantire l'avviamento e la buona gestione dell'azienda in relazione alla dimensione della stessa ed al numero delle licenze di noleggio richieste o in dotazione.

#### ART. 9.

##### *(Idoneità professionale).*

1. Il requisito della idoneità professionale consiste nel possesso da parte del

titolare dell'impresa o del legale rappresentante della società, nonché della persona fisica che sia preposta alla direzione dell'attività dell'impresa in modo permanente ed effettivo, di un certificato di abilitazione all'esercizio dell'attività imprenditoriale nel settore dei servizi di noleggio di autobus con conducente, rilasciato sulla base di pubblico esame, dal Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile.

2. Il certificato può avere valore:

a) abilitante il titolare all'esercizio di servizi di noleggio esclusivamente sul territorio nazionale;

b) abilitante il titolare all'esercizio anche di servizio di noleggio a carattere internazionale.

#### ART. 10.

*(Commissione d'esame).*

1. Il Ministro dei trasporti, con proprio decreto da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvede alla indicazione delle materie oggetto di esame per il rilascio del certificato di cui all'articolo 9 in conformità delle disposizioni comunitarie, nonché alla costituzione di un'apposita commissione di esame.

2. In tale commissione deve essere garantita la presenza di un rappresentante per ciascuna delle associazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative del settore.

3. La commissione è presieduta dal direttore generale della motorizzazione civile.

4. Con lo stesso decreto di cui al comma 1, il Ministro dei trasporti provvede anche a dettare le norme per l'ammissione dei candidati e per lo svolgimento delle prove di esame.



## SEZIONE III.

PRINCIPÌ COMUNI  
INERENTI ALL'ATTIVITÀ.

## ART. 11.

*(Durata della licenza).*

1. La licenza di esercizio ha la durata di dieci anni ed è rinnovabile.

## ART. 12.

*(Rilascio della licenza).*

1. L'emanazione del documento amministrativo attestante l'avvenuto rilascio della licenza di esercizio è tassativamente subordinata alla dimostrazione della proprietà e disponibilità dell'autobus, avente caratteristiche conformi a quelle prescritte per il tipo di servizio da esercitare da parte dell'assegnatario della stessa.

## ART. 13.

*(Cronotachigrafo).*

1. Tutti gli autobus comunque adibiti ad attività di noleggio con conducente debbono essere muniti di apparecchio cronotachigrafo in conformità a quanto disposto dalla legge 13 novembre 1978, n. 727.

## ART. 14.

*(Attività di noleggio effettuata con autobus immatricolati in servizio di linea).*

1. Le aziende esercenti servizi pubblici di trasporto possono essere autorizzate ad effettuare, con propri autobus immatricolati in servizio di linea, attività di noleggio, purché:

a) siano comunque garantite la continuità e la regolarità dei servizi pubblici esercitati;

b) siano applicati i prezzi praticati in zona per servizi simili dai vettori professionalmente abilitati all'esercizio dell'attività di noleggio;

c) sia accertata l'effettiva esigenza di destinare a tale attività autobus in soprannumero rispetto a quelli specificamente abilitati;

d) il servizio sia limitato a prestazioni sul territorio nazionale.

2. L'autorizzazione, denominata « permesso fuori linea », viene rilasciata dal competente assessorato regionale ai trasporti allorché trattasi di autobus adibiti a servizi di linea di competenza regionale o comunale; dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile - trasporti in concessione, nella cui circoscrizione ha sede l'azienda richiedente, se trattasi di autobus adibiti a servizi di linea di competenza statale.

3. Spetta all'autorità di cui al comma 2 accertare la sussistenza dei requisiti per il rilascio del relativo permesso.

4. Qualora particolari condizioni richiedano il rilascio del permesso senza la possibilità di accertamento preventivo dei requisiti prescritti, fa fede l'attestazione dell'azienda richiedente.

5. In caso di successiva accertata insussistenza anche di uno solo dei requisiti richiesti, l'autorità competente provvede a comminare all'azienda inadempiente la sanzione della sospensione del rilascio dei permessi fuori linea per un periodo variabile da due a otto mesi a seconda della gravità dell'infrazione commessa.

6. Il permesso deve essere conservato a bordo dell'autobus per tutto il periodo di svolgimento del servizio autorizzato.

## CAPO II

### CLASSIFICAZIONE AUTOBUS TURISTICI

#### ART. 15.

*(Obbligo di classificazione).*

1. Oltre i normali accertamenti tecnici e le procedure amministrative necessari,

secondo la normativa vigente, per essere ammessi alla circolazione, gli autobus di cui agli articoli 2 e 14, per essere adibiti ad uso turistico, debbono essere classificati secondo quanto previsto dalle norme di cui al presente capo.

2. L'autobus che non ha i requisiti minimi per essere classificato nella prima classe (una stella) di cui al comma 2 dell'articolo 16, non può essere adibito ad uso turistico.

#### ART. 16.

*(Criteri per la classificazione).*

1. Il Ministro del turismo e dello spettacolo, con proprio decreto, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo concerto con il Ministro dei trasporti, sentite le regioni e le province autonome, detta criteri per la classificazione degli autobus turistici di cui all'articolo 15, tenendo conto delle caratteristiche dei seguenti elementi:

- a) potenza del motore;
- b) sospensioni;
- c) *comfort*;
- d) climatizzazione;
- e) riscaldamento;
- f) vetri;
- g) illuminazione interna;
- h) installazione sonora;
- i) bagagli;
- l) apparecchiature sanitarie;
- m) frigorifero.

2. Con riferimento ai criteri e alle caratteristiche di cui al comma 1, il decreto prevede quattro classi di autobus contrassegnati in ordine decrescente da quattro, tre, due o una stella.

3. Per essere classificato in una delle quattro classi di cui al comma 2 l'autobus deve essere in possesso dei requisiti da essa prescritti.

4. Il decreto di cui al comma 1 individua gli organi e le strutture competenti ad eseguire le operazioni di classificazione, previa verifica delle caratteristiche di ogni autobus.

5. Ciascun autobus classificato viene contraddistinto dal numero di stelle corrispondenti alla classe di appartenenza e da un certificato di merito rilasciato dal Ministero del turismo e dello spettacolo.

6. Il certificato di cui al comma 5 deve trovarsi sempre a bordo dell'autobus durante il viaggio.

7. Ciascun autobus classificato, indipendentemente dal numero di stelle ad esso assegnate, deve essere mantenuto in buono stato di conservazione.

#### ART. 17.

*(Durata del certificato di classificazione).*

1. Fermo restando l'obbligo di mantenimento di ciascun autobus classificato in buono stato di conservazione ai sensi dell'articolo 16, comma 7, il certificato di classificazione ha durata di cinque anni, salvo rinnovo.

2. Le modalità della procedura di rinnovo sono stabilite con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo, da emanarsi, previo concerto con il Ministro dei trasporti, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 18.

*(Perdita della classe o della classificazione).*

1. Se, a seguito di accertamento da parte degli organi di cui all'articolo 24, comma 1, o al momento del rinnovo del certificato di classificazione ai sensi dell'articolo 17, risulta che un autobus, per mancata manutenzione od altra carenza, ha perso i requisiti per conservare la classe assegnata, può essere classificato nella classe immediatamente inferiore, o in quelle successive, purché abbia i requisiti necessari.

2. In mancanza dei requisiti all'autobus viene tolta la classificazione ed esso non può più essere adibito ad uso turistico, secondo quanto previsto dall'articolo 15.

### CAPO III

### SANZIONI

#### ART. 19.

*(Servizio abusivo di noleggio autobus con conducente).*

1. Chiunque adibisce a noleggio con conducente un autobus non destinato a tale uso, o privo dell'apposito permesso fuori linea, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

2. L'efficacia della carta di circolazione dell'autobus è sospesa per un periodo da due a otto mesi, tenuto conto delle infrazioni al divieto commesse in precedenza, anche se siano intervenute cause di estinzione delle relative infrazioni, ovvero delle obbligazioni derivanti dalle medesime.

3. Al conducente dell'autobus cui sia stata contestata l'infrazione, si applica, per lo stesso fatto, la sanzione della sospensione della patente per un periodo da due a quattro mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto.

#### ART. 20.

*(Servizi di noleggio di autobus con conducente non consentiti dalla licenza di esercizio).*

1. Allorché il titolare della licenza di noleggio autobus con conducente effettui servizi non consentiti dalla stessa, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

## ART. 21.

*(Servizi internazionali abusivi di noleggio di autobus con conducente).*

1. Chiunque svolge servizi internazionali di noleggio con conducente senza essere in possesso della relativa autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

## ART. 22.

*(Servizi abusivi di noleggio di autobus con conducente effettuati su territorio nazionale da vettori stranieri).*

1. I vettori stranieri che sul territorio nazionale effettuano servizi loro non consentiti dalle disposizioni vigenti sono assoggettati alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

2. Contestualmente alla sanzione è comminato, per un periodo non inferiore a due mesi, il divieto di entrata sul territorio nazionale dell'autobus a cui carico è stata disposta la sanzione.

3. Qualora l'autobus straniero sia colto sul territorio nazionale durante il periodo di divieto, ne viene disposto il sequestro in base alle vigenti norme di legge.

## ART. 23.

*(Autobus adibito abusivamente ad uso turistico).*

1. Chiunque adibisca ad uso turistico un autobus non classificato ai sensi dell'articolo 15 è soggetto, in aggiunta ad eventuali altre sanzioni previste dal presente capo, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 2.000.000.

2. Le la fattispecie di cui al comma 1 si riferisce ad un autobus con il certificato di classificazione scaduto per decorrenza dei termini di validità, si applica la

sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 500.000 a lire 1.000.000.

3. Chiunque adibisce ad uso turistico un autobus che ha perso i requisiti per ottenere la classificazione è soggetto alla sanzione di cui al comma 1.

4. Se la fattispecie di cui al comma 3 si riferisce ad un autobus che ha perso i requisiti per conservare la classe ad esso assegnata, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 800.000 a lire 1.500.000.

#### ART. 24.

*(Organi competenti all'accertamento delle violazioni ed alla comminazione delle sanzioni).*

1. L'espletamento dei compiti relativi all'accertamento delle violazioni amministrative spetta a tutti gli organi abilitati ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, nonché agli organi specificamente indicati dalle autorità regionali.

2. I verbali relativi all'accertamento delle violazioni di cui agli articoli 19, 20, 21 e 22 sono inviati al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile — per l'applicazione delle relative sanzioni.

3. I verbali relativi all'accertamento delle violazioni di cui all'articolo 23 sono inviati per l'applicazione delle relative sanzioni al Ministero del turismo e dello spettacolo.

#### CAPO IV

#### DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

#### ART. 25.

*(Delega delle funzioni amministrative alle regioni).*

1. In conformità al disposto dell'articolo 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, tutte le funzioni necessarie per l'applicazione

delle norme di cui alla presente legge sono delegate alle regioni le quali, nell'esercizio di tale delega, sono tenute ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, proprie disposizioni atte a disciplinare:

a) le modalità per l'attuazione del piano di cui all'articolo 3;

b) la procedura e le condizioni per il rilascio delle licenze di noleggio di autobus con conducente;

c) altri aspetti inerenti alla disciplina dell'attività, con particolare riferimento:

1) alla elencazione di eventuali titoli preferenziali per l'assegnazione delle licenze;

2) alle cause di impedimento per il rilascio delle licenze;

3) alla trasferibilità delle licenze;

4) alla sospensione, ritiro e decadenza delle licenze;

5) alla sostituzione degli autobus in servizio di noleggio.

#### ART. 26.

*(Validità delle licenze in esercizio).*

1. Le licenze di noleggio di autobus con conducente attualmente in esercizio continuano ad essere operative, anche in eccedenza al numero delle licenze fissate dal piano regionale per la provincia di riferimento.

2. Ad ogni variazione del numero delle licenze attivabili a livello provinciale, si deve procedere al riassorbimento delle licenze in soprannumero prima di effettuare nuove assegnazioni.

#### ART. 27.

*(Assegnazione dei certificati di riabilitazione professionale ai titolari di licenze in esercizio).*

1. Trascorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'arti-



colo 10, il Ministero dei trasporti provvede ad attivare le prove di esame per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale da parte di tutti i soggetti che ne facciano richiesta.

2. I titolari di licenza di noleggio in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che abbiano svolto attività continuativa in tale settore per almeno un quinquennio e non siano incorsi in infrazioni concernenti l'irregolare esercizio della loro attività, hanno diritto ad ottenere il certificato di abilitazione professionale senza sottostare al relativo esame.

3. La richiesta, su carta legale, deve essere indirizzata al Ministero dei trasporti — Direzione generale della motorizzazione civile — cui spetta l'accertamento dei predetti requisiti.

4. Il diritto non può essere esercitato trascorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### ART. 28.

*(Abrogazione di norma).*

1. È abrogato il secondo comma dell'articolo 57 del decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393.